



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 229 del 07/10/2021**

**Oggetto:** COMUNE DI FELINO - VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 24/17 E DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78, ADOTTATA CON CON ATTO DI C.C. N. 24 DEL 27/5/21. PARERE DI COMPETENZA.

**IL VICE PRESIDENTE**

**PREMESSO**

- che il Comune di Felino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 5 del 08/01/1998 e aggiornato poi con specifiche varianti nei limiti definiti dall'Art. 15 delle L.R. 47/78;

- che il Comune ha elaborato una variante parziale al PRG con atto di C.C. n. 24 del 27/5/21 trasmessa a questo Ente con nota del 9/7/2021;

**CONSTATATO**

che la variante in esame riguarda:

- l'eliminazione dal PRG di un piano particolareggiato di iniziativa privata (PP14) ad ovest di Loc. Calicella, inserito con la variante approvata dalla G.P. n. 530 del 05.07.2007 che proponeva 6000mq. di Su e il recupero edifici esistenti (l'attuazione dell'intervento era subordinata alla conclusione di accordo ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.241/90). Tale stralcio comporta anche una ricaduta normativa ( art. 34 e 60 bis NTA del PRG dove vengono eliminati tutti i riferimenti al PP14), alla tav. di piano 3.5, e la modifica della scheda del censimento degli edifici sparsi n. 220;

- modifica alla citata scheda n. 220 relativa a corpi edilizi appartenenti al patrimonio edilizio sparso non più destinato o destinabile all'attività agricola di cui all'articolo 42.3 delle NTA vigenti; pertanto

rispetto alla scheda vigente si evidenzia la destinazione non più agricola, l'aggiunta dell'uso U2 - uso alberghiero ed extra alberghiero ( in aggiunta agli usi già ammessi U1 – abitazioni, U4 - commerciali al dettaglio ed assimilabili, U6 - pubblici esercizi, U9 - studi e uffici professionali e U10-artigianato di servizio), la modifica della categoria d'intervento da ristrutturazione con vincolo parziale R6 a ristrutturazione con ampliamento massimo R8; l'area di pertinenza relativa risulta pari a mq 4.800,00.

#### CONSTATATO INOLTRE

- che ARPAE nel proprio parere Rif. PG 92017/2021 Sinadoc 17282/2021 ha espresso parere favorevole;

- che AUSL nel proprio parere ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “..per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, che costituisce requisito cogente ai fini dell'abitabilità degli alloggi, si dovrà verificare la possibilità di adottare in via prioritaria l'allaccio alla rete pubblica se non già esistente, con specifico riferimento all'uso U2 si dovranno adottare gli accorgimenti e le soluzioni idonee atte a garantire la fruibilità degli edifici e delle relative pertinenze ai soggetti con capacità motoria ridotta o impedita (accessibilità)”;

- che con nota del 12 agosto 2021 il Comune comunicava la fine del periodo di pubblicazione iniziato il 5/6/2021 e la mancanza di osservazioni ;

- che Il Comune stesso ha valutato la presente variante, che prevede l'eliminazione di potenzialità edificatoria, priva di impatti significativi sull'ambiente escludendola dalla procedura di VAS in quanto non ricadente nei casi di assoggettabilità previsti dall'art. 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

#### CONSIDERATO:

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha rilevato problematiche di carattere urbanistico e ambientale né contrasti con il PTCP e la LUR vigente;

#### DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che, pur abrogando la previgente L.R. 20/2000, ne fa salve le procedure consentendo ai Comuni, nel periodo transitorio, di dare attuazione alla pianificazione urbanistica vigente e di apportare alla stessa variazioni indispensabili, applicando la normativa previgente;

SENTITO il Consigliere delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

- di non formulare riserve sulla variante adottata dal Comune di Felino , ai sensi dell'art 4 della L.R. 24/17 e della previgente L.R. 47/78 sulla variante in oggetto; il Comune dovrà comunque recepire le prescrizioni dell'AUSL di cui al precedente CONSTATATO;
- di trasmettere al Comune di Felino del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

Il Vice Presidente  
(DELSANTE GIUSEPPE)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **3356 /2021** ad oggetto:

" COMUNE DI FELINO - VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 4,COMMA 4 ,DELLA L.R. 24/17 E DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78, ADOTTATA CON CON ATTO DI C.C. N. 24 DEL 27/5/21. PARERE DI COMPETENZA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 06/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale